

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DEL NOTAIO CESSATO O IN ESERCIZIO O LORO CONGIUNTI

art. 5, lettera «C» dello Statuto

Art. 1

1. La Cassa può provvedere, in casi meritevoli di soccorso o di intervento, alla erogazione di sussidi, determinandone importi e modalità, previo accertamento dell'esistenza di condizioni di disagio economico, da effettuarsi con qualunque mezzo, avuto riguardo all'entità dei redditi complessivi a qualsiasi titolo maturati in precedenti periodi di imposta dal nucleo familiare del richiedente.
 2. Lo stato di disagio economico e la meritevolezza dell'intervento sono accertati dal Consiglio di amministrazione di volta in volta, con deliberazione motivata, tenuto anche conto, se adottati, di parametri di riferimento prestabiliti.
 3. Beneficiari di tali provvidenze sono i Notai in esercizio o cessati; in loro mancanza, il coniuge e i parenti del Notaio entro il secondo grado aventi diritto a pensione.
 4. Il disagio economico che può dare diritto a sussidio è determinato da:
 - a) sospensione o riduzione forzata dell'attività del Notaio per fatto di malattia accertata da struttura sanitaria pubblica o equiparata o direttamente dalla Cassa ovvero per vicende giudiziarie che non siano originate da comportamenti o fatti in contrasto con la deontologia professionale e che comportino una consistente e significativa diminuzione degli onorari repertoriali rispetto a quelli percepiti nello stesso periodo dell'anno precedente al verificarsi dell'evento; l'erogazione del sussidio è cumulabile con l'assegno di integrazione;
 - b) esistenza di coniuge o di parenti del Notaio entro il 2° grado malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure o assistenze particolari, come accompagnamento, assistenza di personale qualificato, compresa l'assistenza paramedica tipo infermieristico non coperta dal servizio sanitario nazionale, o permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro purché siano o siano stati a carico del Notaio o del coniuge superstite;
 - c) necessità per il Notaio cessato di ricorrere a cure o forme di assistenza di cui alla lettera b);
 - d) caso fortuito, forza maggiore o eventi criminosi ed in genere qualsiasi evento che sia causa determinante di disagio economico di rilevante incidenza sul bilancio familiare del richiedente;
 5. Nella determinazione del diritto al sussidio e della misura dello stesso il Consiglio di amministrazione tiene conto di altre provvidenze erogate, in relazione alle medesime condizioni di disagio economico, dallo Stato e da Enti pubblici o privati.
 6. Il sussidio previsto, nei casi debitamente comprovati, per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) è determinato dal Consiglio, quando non sia stato possibile acquisire la documentazione delle spese effettivamente sostenute, in misura stabilita preliminarmente dal Consiglio stesso di anno in anno con propria deliberazione, in relazione a situazioni tipiche che rendano necessari l'accompagnamento e l'assistenza.
 7. Le esemplificazioni suddette alle quali può riconnettersi il disagio economico, non sono tassative e tengono conto dei limiti legislativi attuali. Non si esclude peraltro l'erogabilità delle provvidenze previste dal presente articolo in casi diversi da quelli sopra contemplati, anche in conseguenza di modificazioni dell'ordinamento giuridico.
-